

D.M. 28 luglio 1994 (1).

Norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1994, n. 258.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» ed in particolare l'art. 8 che ha previsto l'istituzione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Vista la legge 25 agosto 1988, n. 381, recante modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per la difesa del mare; in particolare l'art. 4, il quale dispone che: «In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)», nonché il comma 2 dell'art. 6 il quale prevede che l'unità di crisi nell'ambiente del Comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504, costituito presso il Ministero della marina mercantile, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, si avvalga «dell'ICRAM, che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionale, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare il comma 10 dell'art. 1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed in particolare l'art. 1-bis, comma 6, il quale dispone che: «Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare i provvedimenti previsti dalla disposizione da ultimo citata, tenendo conto:

1) che quest'ultima consente, ove ritenuto opportuno, di operare le necessarie modifiche all'assetto degli organi dell'Istituto, benché questi fossero stabiliti nella citata legge del 17 febbraio 1982, n. 41, in ragione della delegificazione in tal senso prevista dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994, citato;

2) che le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto siano emanate con apposito atto adottato a seguito di proposta formulata dal consiglio di amministrazione ai Ministri competenti;

3) che le modalità di coordinamento e integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM siano disposte con separato provvedimento da adottarsi, sentiti gli organi di gestione dei due enti, a seguito del perfezionamento degli atti organizzatori di pertinenza dell'ANPA, come previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 1-ter del più volte citato decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994.

Decreta:

1. Ente di ricerca e sperimentazione.

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, ente di ricerca a carattere non strumentale, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2) - negli articoli seguenti indicato con la sola denominazione di «Istituto» - ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (3).

(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(3) Riportata alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Fini istituzionali.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (4), l'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura delle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

2. All'Istituto spettano, inoltre, le competenze e funzioni previste dalle seguenti disposizioni di legge: articoli 3 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (5), recante: «Disposizioni per la difesa del mare»;

articoli 4 e 6 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 (5), recante: «Interventi per la difesa del mare»;

art. 1, punto 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6), recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (7), convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1994, n. 61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

3. Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

4. Le funzioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (4), sono svolte sulla base di accordi di programma con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

(4) Riportata al n. B/XXVIII.

(5) Riportata alla voce Marina mercantile.

(5) Riportata alla voce Marina mercantile.

(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(7) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.

(4) Riportata al n. B/XXVIII.

3. Organi dell'ICRAM.

1. Sono organi dell'ICRAM:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore.

2. La misura degli emolumenti spettanti a ciascun componente degli organi sarà determinata con decreto del Ministro dell'ambiente emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (2).

(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

4. Nomina e attribuzioni del presidente.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura prevista dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (8), ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche, durata in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il presidente è, unitamente al consiglio di amministrazione, organo di direzione politica agli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), ha la rappresentanza legale dell'Istituto anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Vigila sulla regolarità dell'amministrazione dell'Istituto. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti occorrenti, informandone per la ratifica il consiglio nella prima riunione successiva. Esercita le altre eventuali attribuzioni spettantigli in base al regolamento di riorganizzazione ed ai regolamenti interni.

3. Il presidente in carica alla data di pubblicazione del presente decreto è confermato fino alla naturale scadenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica che lo ha nominato o confermato.

(8) Riportata alla voce Parlamento.

(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

5. Composizione e attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione, cui compete il generale potere deliberante, è, unitamente al presidente, organo di direzione politica agli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9).

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

da due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;

da un esperto designato dal Ministro dell'università e per la ricerca scientifica e tecnologica;

da un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituto e quelli per la realizzazione delle funzioni istituzionali anche in attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente;

b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva le relazioni del direttore sulla gestione dell'Istituto;

c) delibera le proposte al Ministro dell'ambiente di atti inerenti l'ordinamento, su iniziativa del direttore;

d) delibera sulla stipula degli accordi di programma previsti dalla legge e delle convenzioni organizzatorie con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati e delibera sui regolamenti interni;

e) delibera sui regolamenti interni;

f) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di ciascun componente.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento il primo consiglio di amministrazione nominato in applicazione del presente decreto propone al Ministro dell'ambiente uno schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da adottare con decreto ministeriale.

(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

6. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta stessa.

2. L'avviso di convocazione è fatto per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al direttore.

3. Nel caso di convocazione straordinaria su richiesta di un membro, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

7. Nomina e attribuzioni del direttore.

1. Il direttore dell'ICRAM è nominato su proposta unanime del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (10).

2. Il rapporto di impiego è disciplinato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili.

3. Il trattamento economico di attività di previdenza e quiescenza è fissato dal consiglio di amministrazione in conformità della normativa vigente in materia.

4. Il direttore è a capo degli uffici dell'Istituto; sovrintende alla redazione e alla regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del quale è anche segretario e collabora con il presidente alla predisposizione dell'indirizzo scientifico dell'Istituto ed all'attuazione delle deliberazioni; espleta i compiti propri degli organi di gestione come disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (11), e successive modificazioni e integrazioni.

(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

8. Composizione e attribuzione del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dal Ministro dell'ambiente, dei quali uno, con funzioni di presidente, su designazione del Ministro del tesoro operata nell'ambito del personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, uno su designazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica operata nell'ambito del personale del Ministero avente qualifica non inferiore all'ottava ed uno scelto tra il personale del Ministero dell'ambiente avente qualifica non inferiore all'ottava.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro della gestione dell'Istituto ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e ne relaziona al Ministro vigilante;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) riferisce tempestivamente al Ministro vigilante, a quello del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio della attività di vigilanza e controllo.